



COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000)

D.P.R. del 12 marzo 2021

con i poteri del Consiglio comunale

N° 22 del 22/04/2021

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI PER LA CORRETTA E PUNTUALE
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI DI
CUI AL D.LGS. 159/2011 E SS.MM.**

L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di Aprile alle ore 15:45, nella Sede Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. n. 267/2000, assistita dal Segretario generale Dott.ssa Antonella Barletta, incaricato della redazione del presente verbale.

Risultano presenti i commissari:

Cognome e Nome	Presente	Assente
Prefetto Maria Rosaria MAIORINO	SI	
Dott.ssa Maria Antonietta OLIVIERI	SI	
Dott. Michele ALBERTINI	SI	

Verificata la presenza del numero legale si dichiara aperta la seduta.

Visto il D.P.R. 12/03/2021 con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Carovigno, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 267/2000, e la gestione amministrativa dell'ente è stata assegnata per 18 mesi a una Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;

Dato atto che, in ordine al suddetto atto proposta-relazione di deliberazione non è necessario acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo.

Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei confronti dei componenti della Commissione motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse.

Premesso:

- che con D.P.R. 12 marzo 2021, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 86 del 10 aprile 2021, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 267/2000, la gestione del Comune di Carovigno è stata affidata per la durata di 18 mesi alla Commissione Straordinaria, cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono affidate specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività;
- che la relazione allegata al sopracitato D.P.R. del 12 marzo 2021 sviluppa l'analisi dei motivi e delle problematiche che hanno originato l'intervento dissolutorio da parte dello Stato, quale misura di rigore nei confronti del comune di Carovigno.

Considerato che alla luce delle criticità rilevate nella suddetta relazione si ritiene necessario richiamare l'attenzione dei competenti uffici comunali sulle attività riguardanti i controlli antimafia e le verifiche delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del decreto legislativo 159/2011 e ss.mm..

Richiamati in particolare gli articoli 67, 83, 85 e 100 del sopracitato Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rubricato "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#)*":

Richiamato altresì l'articolo 19 della L. 241/90 e ss.mm.ii che testualmente dispone "1. "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli [articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'[articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133](#), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'[articolo 19-bis, comma 2](#), dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. (comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lettera b\), d.lgs. n. 126 del 2016](#))

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa

e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. (comma sostituito dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015, poi così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 126 del 2016)

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo

(comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. (abrogato)

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Considerato, in particolare, quanto espressamente chiarito dal Giudice amministrativo (ex multis Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 15 del 29 luglio 2011), che qualifica la SCIA come un atto, sia soggettivamente che oggettivamente di natura privata e non è un provvedimento amministrativo a forma tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, rappresentando esclusivamente un atto privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere una attività direttamente ammessa dalla legge; la SCIA è un atto privato di auto-responsabilità, nel senso che è ideata e predisposta nell'ambito della sfera giuridica del privato imprenditore, il quale si assume la responsabilità di dichiarare (attraverso lo strumento delle "autocertificazioni"- dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), la sussistenza di requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività. Di contro il principio di autoreponsabilità è temperato dalla persistenza del potere amministrativo di verifica dei presupposti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività denunciata. Trattasi, in sostanza, di attività ancora sottoposte ad un regime amministrativo, pur se con la significativa differenza che detto regime non prevede più un assenso preventivo di stampo autorizzatorio, ma un controllo da esercitarsi entro un termine perentorio con l'attivazione di un doveroso procedimento teso alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'esercizio dell'attività.

Ritenuto pertanto, alla luce delle criticità rilevate nella sopracitata relazione e avuto riguardo al quadro normativo di riferimento, emanare indirizzi e direttive affinché ciascun ufficio, con riferimento ai procedimenti di propria competenza, assicurati con decorrenza immediata la rigorosa osservanza delle disposizioni normative sopra riportate.

Dato atto che viene omessa l'acquisizione dei pareri ex art. 49 del d.lgs. 267/2000, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo

Visto il D.lgs. 267/2000 con i poteri del Consiglio Comunale

Con i poteri del Consiglio comunale ex art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, attribuiti alla Commissione straordinaria, all'unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di formulare i seguenti indirizzi preordinati a garantire con effetto immediato la corretta e rigorosa applicazione del sistema dei controlli antimafia, posti a salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento dell'azione amministrativa:
 - ✓ Implementare il numero di unità di personale da accreditare per l'accesso alla BDNA, rispetto all'unica postazione attualmente attiva, assicurando nell'ambito di ciascuna struttura organizzativa dell'ente "Area" un adeguato numero di postazioni abilitate;
 - ✓ tutti gli uffici dell'ente per i prossimi cinque anni, ai sensi dell'articolo 100 del D.lgs159/2011, dovranno acquisire l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67, indipendentemente dal valore economico degli stessi;
 - ✓ è fatto obbligo ai competenti uffici, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di elaborare apposita modulistica da rendere disponibile sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente, al fine di velocizzare il processo di verifica e acquisizione dell'informativa antimafia ai sensi della sopra citata normativa;
 - ✓ tenuto conto che l'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data di acquisizione, si raccomanda di avviare nei termini il procedimento di nuova acquisizione della informazione per tutti i contratti di durata e/o per le autorizzazioni e concessioni in corso di efficacia;
 - ✓ nell'ambito dell'espletamento delle procedure di controllo analogo sugli organismi partecipati al 100% dall'ente, si raccomanda di verificare che detti soggetti assicurino il rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'art. 100 del D.lgs. 267/2000
 - ✓ l'ufficio SUAP, con riferimento a tutte le SCIA commerciali presentate attraverso lo sportello telematico "*impresa in un giorno*", dovrà tempestivamente effettuare le verifiche di cui all'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive rese, nonché procedere ad acquisire l'informazione antimafia, per verificare la legittimità dell'attività già avviata, ordinando, in caso di esito negativo, la cessazione immediata dell'attività;
2. Il segretario generale dell'ente vorrà coordinare l'attività dei funzionari responsabili al fine di dare attuazione ai suddetti indirizzi, esercitando i necessari controlli e notiziando a questa Commissione Straordinaria.
3. Di disporre la trasmissione del presente atto al Segretario generale e ai funzionari responsabili di Area per il seguito di rispettiva competenza.
4. Stante l'urgenza di provvedere in merito, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria

Prefetto Maria Rosaria Maiorino
Viceprefetto Maria Antonietta Olivieri
Dott. Michele Albertini
Firmato digitalmente

Il Segretario generale

Dott.ssa Antonella Barletta
Firmato digitalmente

Allegato alla Deliberazione di Commissario N° 22 del 22/04/2021

ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene affissa oggi all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 22/04/2021 al 07/05/2021.

Carovigno, 22/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione

ANTELMIO GIOVANNI

Firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22/04/2021 al 07/05/2021, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' divenuta immediatamente esecutiva il giorno della sua adozione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Data, 27/04/2021

Il Segretario Generale

Antonella Barletta

Firmato digitalmente